

L'analisi

DIRITTO DI FAMIGLIA, RIFORMA DA RIPENSARE

di Carlo Rimini

R icorre in questi giorni un anniversario importante: sono passati 50 anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975. Ne parleremo a Trento al Festival dell'Economia (il 24 maggio alle 14.45), perché la famiglia è un mattone fondamentale di un sistema economico solido.

Quale fu il significato di quella riforma? Che cosa è stato fatto in mezzo secolo per aggiornarne i contenuti? Che cosa invece non è stato fatto e dove la nostra legge è rimasta indietro in una società che cambia con straordinaria rapidità?

Quella del 1975 fu una riforma epocale. Prima di quella data, il nostro diritto di famiglia era ancora rigorosamente patriarcale: il marito era il capo della famiglia; la moglie doveva seguirlo «ovunque egli intenesse fissare la sua residenza» ed era tenuta all'obbedienza; aveva il compito fondamentale di prendersi cura quotidianamente dei figli. Il marito doveva provvedere al mantenimento della famiglia. La dote veniva versata al marito per compensarlo degli obblighi di mantenimento che assumeva con il matrimonio.

Già la Costituzione repubblicana aveva indicato la necessità di superare questo sistema, affermando che la famiglia si deve fondare sull'uguaglianza dei coniugi. Le abitudini della nostra gente e i nostri codici erano però più arretrati del pensiero dei padri costituenti. Solo sul finire degli anni '60, la società è stata attraversata da un fremito di modernità. Non furono certo «formidabili quegli anni» – come taluno ha voluto sostenere – perché purtroppo portarono nelle nostre strade e nelle nostre piazze piombo, tritolo e molti lutti. E tuttavia, dal punto dei rapporti familiari, portarono un'aria nuova e furono il terreno assai fecondo nel quale la riforma del 1975 è nata. Una riforma che ha demolito fin dalle fondamenta un sistema di regole che era l'esito ultimo di una secolare tradizione di sottomissione della moglie al marito. Il sistema giuridico nato nel 1975 è basato invece sull'uguaglianza e sulla pari dignità dei coniugi; sulla pari dignità del lavoro domestico rispetto al lavoro all'esterno della famiglia. La scelta eventuale di un coniuge di dedicarsi in misura prevalente alla crescita e alla educazione dei figli, dopo la riforma, non è più il frutto di una imposizione, ma è una decisione

condivisa. Il regime patrimoniale della comunione dei beni è (nelle intenzioni del legislatore del 1975) una sorta di sistema di compensazione: il coniuge che effettua rinunce lavorative per dedicarsi prevalentemente alle esigenze della famiglia viene compensato con la contitolarità del patrimonio risparmiato e degli acquisti effettuati durante il matrimonio grazie al lavoro dell'altro.

Ma la società, dal 1975, si è evoluta. Il legislatore ha saputo tenere il passo? L'unica rilevante riforma successiva è la legge del 2012 con la quale è stato introdotto lo «stato unico» di figlio: non esiste più la distinzione fra figli nati da genitori coniugati e figli nati fuori dal matrimonio, distinzione che era stata confermata nel 1975. Tutti i figli hanno gli stessi diritti.



L'ANNIVERSARIO

I 50 anni della riforma del diritto di famiglia al Festival di Trento il 24 maggio
ilsole24ore.com

Su molti altri aspetti, invece, il legislatore è stato inerte e la nostra legge richiederebbe una nuova riforma: manca la percezione politica dell'importanza di una disciplina moderna della famiglia. Il regime della comunione dei beni non ha funzionato in Italia. Ormai oltre l'80% dei coniugi scelgono la separazione dei beni, vanificando uno degli aspetti fondamentali della riforma del 1975. Ciò si deve al fatto che le norme introdotte nel 1975 sono tecnicamente assai imprecise e si è diffusa la consapevolezza che generano conflitti. Anche la disciplina della crisi del matrimonio e delle sue conseguenze economiche richiederebbe una incisiva modifica essendo il sistema attuale ancora basato sull'anacronistico assegno divorzile. Occorrerebbe disciplinare i patti in vista del divorzio, che sono ormai diffusi in molti ordinamenti occidentali. Occorrerebbe ripensare ai diritti successori del coniuge, consentendo la stipulazione di patti successori.

È venuto quindi il momento, mezzo secolo dopo la precedente riforma, di varare un nuovo codice della famiglia.

Ordinario di diritto privato
Università degli Studi di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA